



Protocollo d'Intesa sulla

CONCILIAZIONE DELEGATA
dagli UFFICI GIUDIZIARI

Enti firmatari del Protocollo:

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze

Regione Toscana

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze

Camera di Commercio di Firenze

Organismo di Conciliazione di Firenze – OCF

Per informazioni sul Progetto: www.progettonausicaa.it - mail: info@progettonausicaa.it
tel +39 345-9013365

PRESENTAZIONE

Il Progetto Nausicaa nasce quale iniziativa promossa dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, dall'Organismo di Conciliazione di Firenze - OCF, dalla Regione Toscana, volta a sperimentare forme di "conciliazione delegata" dagli uffici giudiziari in tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, nel distretto della Corte d'Appello di Firenze.

La "conciliazione delegata" muove da un processo già instaurato, in cui il giudice demanda la lite dinanzi ad un conciliatore per l'esperimento di un tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Secondo quanto previsto dal Protocollo allegato al Progetto, la promozione, ad opera dei tribunali, della soluzione concordata della lite potrà avvenire nel decreto di differimento della prima udienza, previsto dall'art. 168 *bis*, 5° co., c.p.c., durante la prima udienza *ex art.* 183 c.p.c., nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (ove il giudice valuti l'opportunità che il tentativo prosegua in sede stragiudiziale), o in qualunque altro momento in cui, nel corso del processo, il giudice, anziché rinnovare il tentativo di conciliazione dinanzi a sé, decida di invitare le parti ad avviare un tentativo di conciliazione stragiudiziale.

Il Progetto nasce in un momento di particolare favore per la "conciliazione delegata". Può trattarsi di conciliazione delegata in senso tecnico, quale è quella affidata al consulente tecnico dalla legge o dal giudice, ai sensi degli artt. 198 e 696-*bis* c.p.c.; o quella contemplata dallo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 28 ottobre 2009, in cui *"il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, e il comportamento delle parti, può, in qualunque momento, invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione"*, anche tenuto del fatto che, nell'art. 60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, la delega al Governo è volta, tra le altre cose, a prevedere la possibilità che presso i tribunali siano istituiti organismi di conciliazione. Oppure, ancora, può essere quell'invito a ricorrere alla mediazione, o anche soltanto a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso a questo strumento di risoluzione delle controversie, di cui parla la Direttiva Comunitaria del Parlamento e del Consiglio n. 2008/52/CE del 21.05.08 che, allo scopo di garantire un migliore accesso alla giustizia, pone agli Stati membri l'obiettivo minimo di fornire i tribunali di *"strumenti efficaci per promuovere attivamente l'utilizzo della mediazione"*, anche considerata la necessità di garantire *"un'equilibrata relazione tra la mediazione ed il procedimento giudiziario"*.

Quel che conta è che la conciliazione diviene, nel nostro ordinamento, uno strumento che non soltanto mira a deflazionare il contenzioso, ma che contribuisce alla risoluzione delle liti **nel quadro di un rapporto diverso e più maturo tra mediazione e processo.**

Tanto da far parlare di un successo della mediazione/conciliazione che si alimenta proprio dal dialogo e dall'intreccio con la giustizia civile statale, anche nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del Presidente della Corte Suprema.

PROTOCOLLO

1. Preliminarmente alla proposizione dell'eventuale azione in giudizio, ai sensi dell'art. 40 Cod. Deont., l'avvocato sottopone all'assistito, tra le possibili soluzioni al caso proposto, quella del tentativo di conciliazione stragiudiziale. Analogamente il commercialista nello svolgimento della sua attività professionale, davanti all'insorgere di una controversia sottopone all'assistito, tra le possibili soluzioni al caso proposto, quella del tentativo di conciliazione stragiudiziale. Se il cliente dà il consenso, l'avvocato o il commercialista trasmettono, all'OCF o al Servizio di conciliazione della Camera di commercio, il modulo di attivazione del procedimento. Se la controparte aderisce, il procedimento si svolgerà presso la sede dell'OCF o della Camera di commercio. In caso di esito positivo del tentativo, le parti sottoscriveranno il verbale di conciliazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dei rispettivi organismi; in caso di esito negativo, o in ogni caso di insuccesso di eventuali trattative tra le parti, queste ne daranno atto nel primo atto introduttivo del giudizio, al fine di consentire al Giudice di valutare se provvedere o meno secondo quanto dispone il successivo art. 3, ed eventualmente rinnovare il tentativo nelle forme previste dagli artt. 4 e seguenti.

2. Qualora non sia stata intrapresa la via della conciliazione stragiudiziale e sia stata proposta domanda giudiziale, la promozione della soluzione concordata della lite potrà essere perseguita, nel giudizio, nei modi che seguono.

3. Già nel decreto di differimento della prima udienza, previsto dall'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c., il giudice, utilizzando i poteri di direzione del processo *ex art.* 175 c.p.c., potrà specificamente invitare le parti ad esperire un tentativo di conciliazione, prima dell'udienza indicata, presso l'OCF o il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio, indirizzando le parti alla Segreteria del Progetto Nausicaa.

4. Alla prima udienza *ex art.* 183 c.p.c., il giudice valuterà l'opportunità di disporre la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione *ex art.* 185 c.p.c., ovvero di invitare le parti a tentare la conciliazione presso l'OCF o il Servizio di conciliazione della Camera di commercio, nel qual caso indirizzerà le stesse alla Segreteria del Progetto Nausicaa.

Il giudice fisserà in ogni caso una nuova udienza, tanto nel caso di tentativo giudiziale, come previsto dal terzo comma dell'art. 183 c.p.c., quanto nel caso di tentativo da esperirsi in sede stragiudiziale, per valutare i risultati del tentativo di conciliazione, e, in caso di esito positivo dello stesso, perché si proceda secondo quanto previsto al successivo art. 7.

L'udienza di cui al comma precedente, nel caso di tentativo esperito in sede stragiudiziale, verrà fissata entro un lasso di tempo che consenta alle parti di esperire la procedura di conciliazione stragiudiziale, senza pregiudizio per la durata del processo in corso.

I termini per le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, saranno concessi con decorrenza a far data dalla nuova udienza che verrà fissata dal giudice. Nel provvedimento col quale è fissata l'udienza verrà fatta espressa menzione che i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. decorreranno solo da tale momento.

In ogni caso resteranno salvi ed impregiudicati tutti i diritti ed i termini processuali delle parti ed ogni provvedimento giudiziale.

5. Anche nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ove il giudice valuti l'opportunità - per la natura della causa, la necessità di plurime sessioni, o altri motivi - che il tentativo prosegua dinanzi al conciliatore, inviterà le parti a ricorrere alla conciliazione stragiudiziale, indirizzandole presso la Segreteria del Progetto Nausicaa.

In tal caso il giudice rinvierà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di conciliazione, nei modi e con le conseguenze di cui all'articolo precedente.

6. Nel corso del processo, il giudice potrà, in ogni momento, rinnovare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ovvero invitare le parti ad avviare un tentativo di conciliazione stragiudiziale, procedendo nei modi di cui ai punti che precedono.

7. In tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, potrà formarsi in causa processo verbale della convenzione conclusa, con gli effetti di cui all'art. 185 c.p.c., ove non sussistano ragioni ostative, per esempio con riferimento alla natura, disponibile o indisponibile dei diritti che hanno costituito oggetto di accordo, o a circostanze concernenti gli obblighi previsti dalle parti, da valutarsi dal giudice in sede di formalizzazione dell'accordo.

Le parti potranno anche decidere di abbandonare la lite, oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo solo nei casi in cui la legge lo prevede, oppure qualora, con riferimento agli obblighi di pagamento di somme di denaro eventualmente in esso contenuti, il verbale venga redatto nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

8. Nell'invito alle parti a ricorrere alla conciliazione allo scopo di dirimere la controversia, le stesse potranno essere invitate a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione, sul modello di quanto previsto dalla Direttiva n. 2008/52/CE all'art. 5.

9. Il procedimento di conciliazione ha natura volontaria. Le parti sono libere, in qualsiasi momento precedente all'avvenuta conciliazione, di rinunciare alla stessa e di proseguire nel giudizio, senza che ciò possa condizionare l'esito della lite, impegnandosi a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di conciliazione, fatte salve le diverse disposizioni normative vigenti.

Per informazioni sul Progetto: www.progettonausicaa.it - mail: info@progettonausicaa.it
tel +39 345-9013365